


Regolamento comunale sulla gestione dei parcheggi pubblici



Il Municipio di Lumino, richiamati

gli artt. 186 e 13 lett. a) LOC e le norme NAPR

decide:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Lumino disciplina con il presente regolamento l'utilizzo dei parcheggi pubblici ed istituisce delle zone di parcheggio a pagamento e delle zone bianche e blu.

Art. 2 – Scopo

Il presente regolamento si prefigge di migliorare la sicurezza e l'ordine pubblico, la qualità di vita (inquinamento atmosferico e fonico), di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici e di assicurare un'equa rotazione dell'occupazione degli stalli.

Previa autorizzazione, vengono messe a disposizione aree di sosta ai residenti che, in ragione delle normative pianificatorie vigenti, non possono realizzare parcheggi privati.

Art. 3 – Zone

Il Comune mette a disposizione dell'utenza:

- parcheggi in zona blu, con disco massimo 1 ora, o con contrassegno;
- parcheggi in zona bianca, con disco massimo 2 ore, con parchimetro o con contrassegno.

Art. 4 – Contrassegni

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni, mediante contrassegno, che consentono l'uso di parcheggi senza limitazioni di tempo.

Art. 5 – Utenza

Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- a) I residenti del Comune, con priorità ai residenti nella zona nucleo;
- b) Gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- c) Il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti nel nucleo e gli interessi degli altri utenti.

Art. 6 – Diritti e obblighi

- a) L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nella zona indicata, senza limitazioni di tempo;
- b) L'autorizzazione è limitata alla zona indicata e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.
- c) Il veicolo deve essere munito di targa, anche il veicolo con targa trasferibile; non è ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

Art. 7 – Durata

L'autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno civile, prorogabile.

Art. 8 – Procedura

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio, corredata dai seguenti documenti:

- copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- dichiarazione autocertificata della mancanza di un parcheggio e la copia del contratto d'affitto (inquilino);
- dichiarazione autocertificata dell'esonero per la costituzione di un parcheggio che dimostra l'avvenuto pagamento del contributo sostitutivo dei posteggi mancanti (proprietari).

L'aggiudicazione sarà effettuata in ordine di entrata delle richieste. Sarà allestita una lista per le richieste pendenti oltre il contingente massimo di cui all'art. 5 lett. d).

Art. 9 – Tasse

Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, le tasse per il rilascio delle autorizzazioni, ritenuti i seguenti minimi e massimi:

	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Parchimetri, per ora	1.00	2.00
Contrassegno in zona bianca		
- mensile	50.00	100.00
- annuale (residenti)	500.00	1'000.00
- annuale (con attività professionale nel Comune)	600.00	1'200.00
Contrassegno in zona blu		
- mensile	50.00	100.00
- annuale (residenti)	500.00	1'000.00
- annuale (con attività professionale nel Comune)	600.00	1'200.00

Art. 10 – Revoca

Il Municipio può revocare o limitare l'autorizzazione in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, la limitazione per motivi di interesse pubblico non dà diritto al rimborso della tassa.

L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti o siano constatati degli abusi da parte del beneficiario.

Art. 11 – Sanzioni

Le infrazioni alla segnaletica e alle normative vigenti in materia di circolazione stradale sono punite dagli organi di polizia in applicazione della Legge sulle multe disciplinari (LMD).

Conformemente all'art. 145 LOC, le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio mediante:

- a) multa;
- b) revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 – Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 13 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata per il 1° gennaio 2019 previa approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Per le tasse l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2019.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale in data 20 settembre 2021.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 9 dicembre 2021.